

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 27 luglio 2007 - Deliberazione N. 1375 - Area Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - **L.R. n. 6 del 15/06/2007- Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo. Approvazione disposizioni di attuazione per l'organizzazione e la tenuta del Registro ex art. 10 comma 4.**

PREMESSO

- che con la L.R. n. 6 del 15/06/2007 **“Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo”** la Regione Campania riconosce ogni forma di spettacolo, aspetto fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico, garantendo l'autonomia della programmazione artistica e la libertà di iniziativa imprenditoriale;
- che gli interventi regionali in materia di spettacolo sono orientati al consolidamento e allo sviluppo delle diverse attività di spettacolo ed in particolare al sostegno della produzione, alla distribuzione e circolazione degli spettacoli, nonché alla mobilità ed alla formazione del pubblico;
- che la Regione garantisce, tra l'altro sviluppo e sostegno alle attività di spettacolo, ad iniziativa pubblica e privata, stimola e promuove attività di spettacolo ad iniziativa pubblica e privata a carattere territoriale e incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, operanti nel settore dello spettacolo ai quali la Regione partecipa e soggetti privati, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative;
- che, come previsto dall'art. 8 della L.R. 6/2007, il sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo è attuato mediante l'utilizzo del fondo regionale per le attività teatrali, musicali, cinematografiche, della danza e dello spettacolo viaggiante;
- altresì che l'art. 10, comma 1, della L.R. 6/2007 istituisce il Registro regionale dei soggetti beneficiari dei contributi regionali per le attività di spettacolo, l'iscrizione al quale è condizione indispensabile per l'accesso ai contributi previsti dalla legge;
- che il quarto comma dell'art. 10 della L.R. 6/2007 prevede che la Giunta Regionale adotta disposizioni di attuazione, entro tre mesi dalla pubblicazione della normativa sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, avvenuta il 25 giugno 2007 (B.U.R.C. n. 35) sulle modalità di iscrizione al Registro e per la sua tenuta;

CONSIDERATO

- che si rende necessario procedere ad approvare le disposizioni di attuazione per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori dello spettacolo, ai sensi dell'art. 10 comma 4 della L.R. 15 giugno 2007 n. 6, disposizioni allegate al presente atto deliberativo in uno con il modello di domanda di iscrizione e la scheda informativa del soggetto richiedente, per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA

la L. R. 6 del 15/06/2007 art. 10;

PROPONE e la Giunta in conformità
a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni indicate nella parte espositiva che di seguito si intendono integralmente riportate:

- di approvare le Disposizioni di Attuazione per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori dello spettacolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 4, della L.R. 15/06/2007 n. 6, che si allegano al presente provvedimento in uno con il modello di domanda di iscrizione al Registro (mod 1/REG) e il modello di scheda informativa del soggetto richiedente, per formarne parte integrale e sostanziale;
- di trasmettere il presente atto deliberativo, per quanto di competenza, all'AGC 01 e all'AGC 18, nonché al Settore Sport, Tempo Libero e Spettacolo per i provvedimenti di diretta e conseguente competenza;
- di disporre la pubblicazione sul BURC della Regione Campania.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

Disposizioni di attuazione per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori dello spettacolo ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge regionale 15 giugno 2007, n. 6

REGISTRO REGIONALE: ORGANIZZAZIONE E TENUTA.

Articolo 1

Registro regionale dello spettacolo.

1. La L.R. 15 giugno 2007, n. 6, recante la *Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo*, all'articolo 10 comma 1 istituisce il Registro regionale dello Spettacolo (di seguito "il Registro").
2. Il Servizio Spettacolo del Settore Sport, Tempo Libero e Spettacolo della Giunta Regionale della Campania cura la tenuta e provvede all'iscrizione nel Registro dei soggetti beneficiari dei contributi regionali per le attività di spettacolo, secondo le modalità indicate nel successivo articolo 6.

Articolo 2

Iscrizione nel registro regionale dello spettacolo

1. Possono iscriversi nel Registro tutti i soggetti e gli operatori, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. da a) ad u) della citata legge.
2. Ai fini dell'iscrizione nel Registro i soggetti e gli operatori di cui al comma precedente, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 2, della L.R. 15 giugno 2007, n. 6, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) la sede legale ed operativa nel territorio regionale;
 - b) documentata attività di spettacolo, svolta da almeno un biennio.
3. L'iscrizione nel Registro è condizione indispensabile per l'accesso ai contributi previsti dalla L.R. 15 giugno 2007, n. 6, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2 lettere d) e i).

Articolo 3

Struttura del registro

1. Il Registro consta di un Protocollo cronologico per l'annotazione e di un Repertorio degli operatori.
2. Nel Protocollo cronologico vengono giornalmente riportati, secondo l'ordine di presentazione, gli estremi della documentazione pervenuta ai fini della iscrizione, secondo quanto previsto dal successivo articolo 8.
3. Nel Repertorio degli operatori vengono riportate le informazioni contenute nella documentazione pervenuta.

Articolo 4

Protocollo

1. Il Protocollo cronologico del Registro è gestito conformemente e con le modalità stabilite dagli articoli 53 e 55 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*- cui si rinvia per tutto quanto non disciplinato dalle presenti disposizioni.
2. Per ogni documento può, su richiesta dell'interessato, essere rilasciata attestazione della data di ricevimento.

Articolo 5

Repertorio degli operatori

1. Per ogni operatore iscritto nel Repertorio e' attribuito un numero di posizione univoco.
2. I documenti relativi ad ogni operatore iscritto sono riuniti in un fascicolo che deve riportare sulla facciata:
 - 1) il numero di posizione attribuita;
 - 2) la denominazione dell'operatore;
 - 3) l'indicazione dell'attività svolta dall'operatore.
3. Nel Repertorio degli operatori sono memorizzate le informazioni contenute nei documenti trasmessi.

Articolo 6

Sistema informativo automatizzato

1. Il Protocollo cronologico e il Repertorio degli operatori sono gestiti mediante un sistema informativo automatizzato. Il sistema informativo automatizzato deve consentire la selezione, per ogni operatore presente nel repertorio, della documentazione i cui estremi sono annotati secondo l'ordine cronologico nel Protocollo.
2. Il sistema informativo automatizzato deve assicurare l'integrità dei dati e consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni, con l'osservanza e secondo le modalità previste dalle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in materia di protezione nel trattamento dei dati personali, e successive modifiche e integrazioni.
3. Per garantire la conservazione dei dati di ogni fascicolo risultante dal Repertorio viene effettuata la duplicazione su supporti informatici, diversi da quelli in linea, gestiti e custoditi con procedure conformi alle regole tecniche dettate dal Centro per l'informatica nella pubblica amministrazione.

ISCRIZIONE NEL REGISTRO

Articolo 7

Domanda di iscrizione

1. I soggetti e gli operatori, definiti dall'articolo 2, comma 2, lett. da a) ad u), della L.R. 15 giugno 2007, n. 6, possono presentare domanda di iscrizione nel Registro, indirizzata a "**Regione Campania - Settore Sport, Tempo Libero e Spettacolo – Registro Regionale dello Spettacolo**" Via Marina/19 C - Palazzo Armieri – 80133 Napoli.
2. La domanda di iscrizione nel Registro deve essere redatta secondo l'allegato **modello "1/REG"** e corredata della documentazione prevista dal successivo articolo 8.
3. I soggetti e gli operatori che svolgono più di una delle attività considerate rilevanti, definite dall'articolo 2, comma 1, della citata legge regionale, presentano un'unica domanda ai fini dell'iscrizione nel Registro.

Articolo 8

Documentazione

1. La domanda di iscrizione deve essere corredata della seguente documentazione:
 - a) copia conforme dello statuto e dell'atto costitutivo;
 - b) copia del certificato di attribuzione partita iva o codice fiscale;
 - c) fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante;
 - d) dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta da almeno un biennio;
 - e) ogni altro documento utile a comprovare i requisiti corrispondenti alle definizioni di cui all'art. 2 comma 2 della L.R. 15 giugno 2007, n. 6.

- f) per i soggetti di cui all'articolo 7 comma 2 del D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581 il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
 - g) per gli esercizi teatrali e per gli esercizi cinematografici regolare licenza di agibilità;
 - h) per gli esercenti lo spettacolo viaggiante regolare licenza d'esercizio.
2. Per la documentazione finalizzata all'iscrizione nel Registro, indicata nel comma precedente, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al Capo III – *Semplificazione amministrativa* - del DPR 445/2000.

Articolo 9

Istruttoria per l'iscrizione

1. Per ogni istanza di iscrizione nel Registro è effettuata attività istruttoria tesa ad accertare:
- a) la regolarità della compilazione della domanda di iscrizione;
 - b) la completezza della documentazione prevista dall'articolo 8;
 - c) la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal combinato disposto di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 10, comma 2, della L.R. 15 giugno 2007, n. 6.

Articolo 10

Conclusione del procedimento d'iscrizione

- 1. Le attività preparatorie e istruttorie relative al procedimento d'iscrizione devono concludersi nel termine di trenta giorni dalla data in cui la domanda e' pervenuta mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
- 2. Il termine per la conclusione del procedimento è sospeso, per una sola volta, nel caso in cui il richiedente debba completare o rettificare la domanda, ovvero integrare la documentazione trasmessa. In questa ipotesi, il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 decorre dalla data di ricezione degli elementi richiesti.
- 3. Il provvedimento di iscrizione, alla stregua dell'istruttoria svolta, è adottato dal Dirigente del Settore regionale competente.
- 4. Il provvedimento conclusivo del procedimento è comunicato all'interessato.

COMUNICAZIONI E CANCELLAZIONI. MODELLO DI DOMANDA.

Articolo 11

Comunicazioni di variazione

- 1. Gli operatori iscritti sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza, ogni variazione relativa a quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione nel Registro.
- 2. Per la comunicazione di variazione deve essere inviata una apposita dichiarazione che deve indicare in modo esplicito ed inequivocabile il tipo di variazione da effettuare, corredata se necessaria dalla eventuale documentazione, prevista ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 12

Cancellazione dal registro

- 1. Gli iscritti nel Registro, qualora siano venuti meno i presupposti per la iscrizione, sono tenuti a presentare domanda di cancellazione all'Ufficio che cura la tenuta del Registro.
- 2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza che dà luogo alla cancellazione dal Registro.
- 3. La cancellazione è disposta con provvedimento del Dirigente del Settore regionale competente.
- 4. Gli estremi del provvedimento di cancellazione sono annotati nel Repertorio degli operatori.
- 5. Qualora d'ufficio sia stato accertato il venir meno dei presupposti per l'iscrizione nel Registro, il

Dirigente del Settore regionale competente dispone con provvedimento la cancellazione dal Registro, dandone comunicazione al soggetto interessato.

6. Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, ricorso al Coordinatore regionale competente.

Articolo 13

Certificazioni

1. Il Settore regionale competente, previa istanza da parte di chi vi abbia interesse, rilascia idonea certificazione attestante l'iscrizione nel Registro regionale dello spettacolo.

Articolo 14

Trasmissione di ulteriori atti o documenti

1. Il Settore regionale competente si riserva, in ogni momento, di chiedere per esigenze specifiche e motivate la trasmissione di ulteriori atti, comunicazioni o documenti ritenuti utili e necessari alla tenuta del Registro.

Articolo 15

Modello di domanda

1. Il modello "1/REG" allegato alle presenti disposizioni costituisce parte integrante e sostanziale.

Spett.le Regione Campania
Settore: Sport, Tempo Libero e Spettacolo
Servizio: Spettacolo
Via Nuova Marina, 19/C
80133 - Napoli

Oggetto: L.R. 15.06.2007, n. 6
Domanda di iscrizione al Registro regionale dello Spettacolo


Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____, residente in _____,
via/piazza _____,
nella qualità di legale rappresentante di: _____
_____, avente sede legale in _____
indirizzo: _____
e la sede operativa in _____ indirizzo: _____

CHIEDE

di essere iscritto al Registro regionale dello Spettacolo.

A tal fine allega la seguente documentazione:

- a) Copia conforme dello statuto e dell'atto costitutivo;
- b) copia del certificato di attribuzione partita iva o codice fiscale;
- c) fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante;
- d) dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta da almeno un biennio;
- e) ogni altro documento utile a comprovare i requisiti di appartenenza alle definizioni di cui all'articolo 2 comma 2 della L.R. 15 giugno 2007, n. 6;
- f) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio tuttora valido, per i soggetti di cui all'articolo 7 comma 2 del D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581;
- g) per gli esercizi cinematografici e gli esercizi teatrali la licenza di agibilità;
- h) per gli esercenti lo spettacolo viaggiante licenza d'esercizio.



Luogo e data _____

(firma del richiedente)

SCHEDA INFORMATIVA

Denominazione (1)

Forma giuridica organismo(2) _____

Tipo di attività(3) _____

Indirizzo sede legale: _____

_____ Comune _____ prov. _____ C.A.P. _____

Tel.: _____ tel.: _____ fax: _____

Indirizzo sede operativa: _____

_____ Comune _____ prov. _____ C.A.P. _____

Tel.: _____ tel.: _____ fax: _____

Indirizzo per comunicazioni postali _____

_____ Comune _____ prov. _____ C.A.P. _____

Sito web: _____

e-mail: _____

Altro recapito telefonico _____

=====

Dati Legale Rappresentante:

Cognome _____ Nome _____

Data nomina _____ durata _____ data cessazione mandato _____

Indirizzo _____

_____ Comune _____ prov. _____ C.A.P. _____

Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

tel. _____ fax. _____ cell. _____

=====

Note: _____

(1): La denominazione indicata dovrà essere quella risultante dall'Atto Costitutivo. Eventuali successive variazioni andranno comunicate ai sensi dell'art. 11 delle disposizioni di attuazione del Registro.

(2): Indicare se si tratta di associazione, fondazione, società semplice, di persone o di capitali.

(3): Indicare la definizione o la lettera corrispondente dell'articolo 2 comma 2 L.R. n. 6/2007.

Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. n. 196/2003

I dati acquisiti saranno utilizzati dal Settore Sport, Tempo Libero e Spettacolo esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 196/2003 l'interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Spettacolo della Regione Campania.